



COMUNE DI BARI N. 2017/00018 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 30 MARZO 2017
OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMU 2017

L'ANNO DUEMILADICIASETTE IL GIORNO TRENTA DEL MESE DI MARZO, ALLE ORE 10,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO, IN SECONDA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - CONSIGLIERE ANZIANO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. PASQUALE DI RELLA NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	SI
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	NO
5	CARADONNA Dott. Michele	SI
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	SI
10	CONTURSI Dott.ssa Francesca	SI
11	D'AMORE Sig. Giorgio	SI
12	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	NO
13	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI
14	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI
15	DI PAOLA Ing. Domenico	NO
16	DI RELLA Sig. Pasquale	NO
17	FINOCCHIO Sig. Pasquale	NO
18	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	INTRONA Avv. Pierluigi	SI
20	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
21	LAFORGIA Dott. Renato	NO
22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
23	MANGANO Geom. Sabino	SI
24	MARIANI Dott. Antonio	SI
25	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	SI
26	MELCHIORRE Dott. Filippo	SI
27	MELINI Dott.ssa Irma	SI
28	MUOLO Avv. Giuseppe	SI
29	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
30	PICARO Dott. Michele	SI
31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	SI
32	RANIERI Rag. Romeo	SI
33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	SI
35	SISTO Sig. Livio	NO
36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	SI

L'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Economica, dott.ssa Dora Savino, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi, dott. Francesco Catanese, riferisce:

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, disciplina l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

il D.Lgs. n. 14/03/2011 n. 23 recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”*, agli artt. 8 e 9, ha istituito l'Imposta Municipale Propria;

il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.i.m.) ha previsto l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011;

ai sensi del comma 677, L. 147/2013, come modificato dal D. L. 16/2014 convertito dalla L. 68/2014, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) e la Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - G.U. n. 297 del 21/12/2016);

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013, come modificati dalla L. n. 208/2015, e l'art. 13 del D.L. 201/2011, che hanno stabilito:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì per:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - f) l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, art. 13 del D. L. 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, specificando che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

CONSIDERATO che, in piena sintonia con la dichiarata volontà di questa Amministrazione di perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, come previsto dal disposto normativo di cui al D.L. n. 47/2014 convertito dalla L. n. 80/2014, è prevista dall'art. 1, co. 707, della L. n. 147/2013 l'esclusione dall'imposta dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/04/2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011), compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO CHE:

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione (e non già l'aliquota) prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- il Comune può considerare abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata, e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- la L. 23 maggio 2014 n. 80 ha modificato l'art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, stabilendo che "...a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato";
- a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

CONSIDERATO CHE:

con la finalità di favorire la crescita di pubblico di eventi culturali da fruire presso luoghi dotati di opportune licenze e scongiurare il pericolo della loro possibile chiusura, a causa della gravità della crisi economica, con impoverimento del tessuto sociale, della coesione e delle potenzialità di sviluppo dei concittadini, occorre confermare la riduzione dell'aliquota dal 10,6‰ al 7,6‰ in favore degli immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo), dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell'intero anno d'imposta; occorre, altresì, prevedere l'aliquota del 6‰ per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, costituenti abitazione principale, a fronte comunque di un'aliquota TASI pari a zero, ed un'aliquota IMU pari al 4,6 ‰, con detrazione, per gli immobili dell'ARCA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali;

CONSIDERATO CHE,

secondo quanto disposto dalla l. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

tale disposizione ha trovato conferma anche nella Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - G.U. n. 297 del 21/12/2016);

per effetto delle considerazioni sopra esposte, delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre confermare aliquote ed agevolazioni IMU previste per il 2016 e stabilire quanto segue ai sensi del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., approvando le seguenti aliquote, detrazioni e disposizioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria per il territorio di questo Comune a partire dall'1/01/2017:

1) ALIQUOTA ORDINARIA;	10,6‰
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9)	6‰
3) ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	4,6‰
4) ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili abitativi (dalla cat. A1 alla cat. A9) concessi in comodato ad un parente, entro il 1° grado, il quale stabilisce la propria residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare. Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare; sono comprese nell'agevolazione anche le pertinenze dell'unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 13 del D.L. 201/2011).	7,6‰
5) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari locate con contratti agevolati della seguente tipologia: - locazione con il c.d. canale convenzionato ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della Legge n.431/1998 e s.m.i.; - locazione a studenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 431/1998 e s.m.i.;	4‰
6) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l'utilizzo come abitazione principale	4,6‰
7) ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo). Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento:	7,6‰

l'agevolazione è riconosciuta soltanto per gli immobili dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell'intero anno d'imposta;	
8) ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree edificabili approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 290 del 13/05/2014.	10,6‰

Assimilazione ad abitazione principale: viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa unità immobiliare non sia locata. E' altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato

DETRAZIONI:

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00
DETRAZIONE PER ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	€ 200,00

Si conferma che per il riconoscimento delle ulteriori agevolazioni (nn. 4, 5, 6, 7) istituite dal Comune, il contribuente dovrà presentare alla Ripartizione Tributi, **dall'8 gennaio ed entro e non oltre il 30 giugno 2018,** apposita istanza corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.ii.mm., **esclusivamente mediante modalità telematica sulla apposita piattaforma, per il tramite di Professionisti o CAF convenzionati oppure personalmente, previo accredito alla citata piattaforma.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Economica, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;
il D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011;
il D. Lgs. n. 23/2011;
la L. 147/2013;
la L. 190/2014;
la L. 208/2015;
il parere del Segretario Generale prot. n. 190954-II-9 del 29/08/2014;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato formulato il parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi, ai sensi dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, in relazione al contenuto della presente proposta, dal Direttore di Ragioneria;

OMESSO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, atteso che il Collegio dei Revisori, in occasione dell'approvazione delle medesime aliquote ed agevolazioni IMU relative all'anno 2016, ha evidenziato che "... *le fattispecie contemplate... non rientrano specificatamente tra le materie per le quali è previsto l'obbligo di esprimere il parere da parte dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000*";

VISTO, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- a) **APPROVARE** le seguenti aliquote, detrazioni e disposizioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. a decorrere dal 1° gennaio 2017, confermate nella medesima misura approvata per l'anno 2016:

1) ALIQUOTA ORDINARIA	10,6‰
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9)	6‰
3) ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	4,6‰
4) ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili abitativi (dalla cat. A1 alla cat. A9) concessi in comodato ad un parente, entro il 1° grado, il quale stabilisce la propria residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare. Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare; sono comprese nell'agevolazione anche le pertinenze dell'unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 13 del D.L. 201/2011).	7,6‰
5) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari locate con contratti agevolati della seguente tipologia: - locazione con il c.d. canale convenzionato ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della Legge n.431/1998 e ss.mm.ii.; - locazione a studenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii.;	4‰
6) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali	4,6‰

non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l'utilizzo come abitazione principale	
7) ALIQUOTA AGEVOLATA per immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo). Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione è riconosciuta soltanto per gli immobili dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell'intero anno d'imposta;	7,6‰
8) ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree edificabili approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 290 del 13/05/2014.	10,6‰

Assimilazione ad abitazione principale: viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa unità immobiliare non sia locata. E' altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato

DETRAZIONI

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00
DETRAZIONE PER ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	€ 200,00

Si conferma che per il riconoscimento delle ulteriori agevolazioni (nn. 4, 5, 6, 7) istituite dal Comune, il contribuente dovrà presentare alla Ripartizione Tributi, **dall'8 gennaio ed entro e non oltre il 30 giugno 2018,** apposita istanza corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.ii.mm., esclusivamente mediante modalità telematica sulla apposita piattaforma, per il tramite di Professionisti o CAF convenzionati oppure personalmente, previo accredito alla citata piattaforma.

Riduzioni previste dalla L. 208/2015 (legge stabilità 2016):

- è ridotta al 75% l'imposta, determinata applicando l'aliquota sopraindicata, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- ridotta al 50% la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

- b) **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- c) **INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;
- d) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Esito Votazione

Il Consiglio Comunale,

con n. 26 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 20 favorevoli (Pasquale Di Rella, Antonio Decaro, Pietro Albenzio, Alessandra Anaclerio, Giuseppe Carrieri, Giuseppe Cascella, Francesca Contursi, Ilaria De Robertis, Silvestro Delle Foglie, Domenico Di Paola, Pasquale Finocchio, Francesco Giannuzzi, Pierluigi Introna, Renato Laforgia, Sabino Mangano, Antonio Mariani, Irma Melini, Giuseppe Muolo, Fabio Saverio Romito, Livio Sisto)

n. 6 contrari (Michele Caradonna, Michelangelo Cavone, Massimo Maiorano, Anna Maurodinoia, Filippo Melchiorre, Alfonsino Pisicchio)

n. 0 astenuti

approva la proposta

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

Con n. 20 voti favorevoli (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Cascella, Cavone, D'Amore Delle Foglie, Di Giorgio, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Lacoppola, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Muolo, Neviera, Sciacovelli, Smaldone) e n. 5 contrari (Carrieri, Colella, Mangano, Melchiorre, Ranieri);

DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

Favorevole

Bari, 15/02/2017

(Francesco Catanese)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Favorevole

Bari, 15/02/2017

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Giuseppe Ninni

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Favorevole

Bari, 15/02/2017

(Giuseppe Ninni)



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2017/00018

del 30/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMU 2017

SCHEMA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo Favorevole

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Favorevole

PARERE CONTABILE: Positivo Favorevole

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.**

ANNOTAZIONI :

**Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COSI' COME ESPRESSI
AI SENSI DI LEGGE.**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ilaria Rizzo)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 15/02/2017 così si è espressa: "Si al Consiglio Comunale";

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: 2017/150/00004

OGGETTO ESTESO: Proposta di deliberazione 2017/150/00004, Approvazione aliquote ed agevolazioni IMU 2017

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0289 ORE. 18.56 30-03-2017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 026
 VOTANTI : 026
 VOTI FAVOREVOLI : 020
 VOTI CONTRARI : 006
 ASTENUTI : 000

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

002 ALBENZIO PIETRO	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	026 MARIANI ANTONIO
003 ANACLERIO ALESSANDRA	015 DI GIORGIO GIUSEPPE	028 MAURODINOIA ANNA
004 BRONZINI MARCO	017 DI RELLA PASQUALE	021 MUOLO GIUSEPPE
008 CASCELLA GIUSEPPE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	031 NEVIERA GIUSEPPE
009 CAVONE MICHELANGELO	020 INTRONA PIERLUIGI	036 SCIACOVELLI NICOLA
011 D'AMORE GIORGIO	022 LACOPPOLA VITO	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
001 DECARO ANTONIO	024 MAIORANO MASSIMO	

VOTANO NO

007 CARRIERI GIUSEPPE	025 MANGANO SABINO	030 MELINI IRMA
010 COLELLA FRANCESCO	029 MELCHIORRE FILIPPO	034 RANIERI ROMEO

ASTENUTI

ASSENTI

005 CAMPANELLI SALVATORE	016 DI PAOLA DOMENICO	033 PISICCHIO ALFONSINO
006 CARADONNA MICHELE	018 FINOCCHIO PASQUALE	035 ROMITO FABIO SAVERIO
027 CONTURSI FRANCESCA	023 LAFORGIA RENATO	037 SISTO LIVIO
013 DE ROBERTIS ILARIA	032 PICARO MICHELE	

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 "Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
 (dr. Riccardo Marinelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
 AN. DONATO SERRA



Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: 2017/150/00004 i.e.

OGGETTO ESTESO: Approvazione aliquote ed agevolazioni IMU 2017. Immediata eseguibilità

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0289 ORE. 18.57 30-03-2017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI	: 025
VOTANTI	: 025
VOTI FAVOREVOLI	: 020
VOTI CONTRARI	: 005
ASTENUTI	: 000

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

002 ALBENZIO PIETRO	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	026 MARIANI ANTONIO
003 ANACLERIO ALESSANDRA	015 DI GIORGIO GIUSEPPE	028 MAURODINOIA ANNA
004 BRONZINI MARCO	017 DI RELLA PASQUALE	021 MUOLO GIUSEPPE
008 CASCELLA GIUSEPPE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	031 NEVIERA GIUSEPPE
009 CAVONE MICHELANGELO	020 INTRONA PIERLUIGI	036 SCIACOVELLI NICOLA
011 D'AMORE GIORGIO	022 LACOPPOLA VITO	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
001 DECARO ANTONIO	024 MAIORANO MASSIMO	

VOTANO NO

007 CARRIERI GIUSEPPE	025 MANGANO SABINO	034 RANIERI ROMEO
010 COLELLA FRANCESCO	029 MELCHIORRE FILIPPO	

ASTENUTI

ASSENTI

005 CAMPANELLI SALVATORE	016 DI PAOLA DOMENICO	032 PICARO MICHELE
006 CARADONNA MICHELE	018 FINOCCHIO PASQUALE	033 PISICCHIO ALFONSINO
027 CONTURSI FRANCESCA	023 LAFORGIA RENATO	035 ROMITO FABIO SAVERIO
013 DE ROBERTIS ILARIA	030 MELINI IRMA	037 SISTO LIVIO

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
(dr. Riccardo Marinelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. DONATO SERIZIA



COMUNE DI BARI

Ripartizione Segreteria Generale
II^ Commissione Consiliare Permanente
Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Sviluppo Economico e
Città Metropolitana

*- insieme al fascicolo originale + ODEKERB.
08.3.2017 F. Z. Lelesca*

Bari, 3 marzo 2017

Sig.
Presidente del Consiglio Comunale
Sede
ufficio.presidenzaconsiglio@comune.bari.it

Oggetto: Proposta di Deliberazione consiliare

n. 2017/150/00004 – Approvazione Aliquote ed agevolazioni IMU 2017

Si comunica che questa Commissione Consiliare, nella seduta odierna con riferimento alla Proposta in oggetto specificata, **ha espresso il seguente differenziato parere:**

cons. Francesco Giannuzzi – Presidente:	favorevole
cons. Michele Picaro – Vicepresidente:	contrario
cons. Giuseppe Carrieri – componente:	contrario
cons. Giuseppe Muolo – componente:	favorevole
cons. Alfonsino Pisicchio – componente:	assente

Si restituisce la Proposta de quo unitamente a tutti gli atti allegati.

Distinti saluti.

Il Presidente
Francesco Giannuzzi



DELIBERAZIONE N.18 DEL 30/03/2017

DIBATTITO

CONSIGLIERE ANZIANO Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: "Approvazione aliquote ed agevolazioni IMU 2017". Il relatore è sempre l'Assessore D'Adamo. Prego Assessore.

ASSESSORE D'ADAMO: Grazie Presidente. Signori Consiglieri comunali la gestione dei tributi anche per l'annualità 2017 risponde alle esigenze di dover reperire maggiori entrate proprie, scaturite fin dal 2011 con il federalismo fiscale municipale, e confermata con le norme di legge successive a partire dal Decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 numero 214, per continuare con le leggi di stabilità susseguitesesi nel tempo, in ultimo quella per l'anno 2016, ovvero la Legge 208. Norme tutte caratterizzate da significativi interventi del legislatore in materia di tributi locali.

In tale contesto di evoluzione normativa si è consolidata l'autonoma potestà impositiva e finanziaria degli enti locali, imperniata sulle imposte e le tasse, le quali rappresentano ormai il futuro delle risorse finanziarie, che determinano conseguentemente la capacità di spesa dell'Ente. Allo stato il quadro normativo dei tributi locali è rappresentato in primis dalla cosiddetta Imposta Unica Comunale, la quale si articola in tre tributi distinti, IMU, TASI e TARI. Gli immobili del Comune di Bari, delle diverse categorie catastali, sono circa 259 mila 500, l'aliquota ordinaria IMU per il 2017 è ancora confermata al 10,6 per mille. Non pagano l'IMU gli immobili destinati ad abitazione principale ad eccezione degli immobili d'uso categoria A1, A8 e A9. Sono inoltre esclusi dal tributo l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnati, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in deroga è richiesto il requisito della residenza anagrafica. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito nel Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008. La carta coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'immobile iscritto o ascrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, ordinamento militare da quello dipendente le forze di polizia e ordinamento civile, nonché dal personale del corpo d'azione dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 28 comma 1 del Decreto legislativo 139 del 2000, persone appartenenti alla carriera prefettizia per le quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale della residenza anagrafica.

Inoltre già nel 2016, alla luce della citata legge 208 si è assistito al riconoscimento di condizioni migliorative per i cittadini rispetto alle annualità precedenti, infatti pur rimanendo invariata l'aliquota per gli immobili, tranne per le categorie catastali A1, A8 e A9, concessi in comodato ad un parente entro il primo grado, spettò un abbattimento del 50 per cento sulla base imponibile, fermo restando che l'aliquota applicabile rimane sempre il 7,6 per mille.

Inoltre per le unità immobiliari locate con contratti agevolati è prevista un'ulteriore agevolazione costituita dal 25 per cento di abbattimento sull'aliquota. Nella sostanza l'aliquota agevolata del 4 per mille dell'anno scorso si riduce al 3 per mille nel 2016. Resta confermata anche per l'annualità 2017 l'aliquota del 4,6 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati all'ARCA, non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazioni principali dagli assegnatari e per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie assegnate ai soci delle stesse per i quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l'utilizzo come abitazione principale.

Per abitazione principale, esclusivamente per i fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 l'aliquota applicata rimane quella del 6 per mille con una detrazione di 200 euro. Resta altresì confermata anche l'aliquota agevolata per la categoria catastale D3 per le quali viene concessa l'aliquota agevolata del 7,6 per

mille, riconosciuta per gli immobili con licenza di pubblico spettacolo rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività del corso. Giusto quanto disposto dalla Legge 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica a partire dal 2016 è risultata sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e dell'addizionale attribuibile alle Regioni e agli Enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'annualità 2015. Tali disposizioni trovano da ultimo conferma anche nella Legge di stabilità 2017.

Per effetto delle considerazioni sopra esposte e delle disposizioni normative di cui al su indicato Decreto legislativo 201 del 2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 occorre confermare anche per l'annualità 2017 le aliquote e le agevolazioni IMU previste per il 2016, stabilendo con la proposta deliberativa posta alla vostra attenzione, giusto Decreto 6 dicembre 2011 numero 201 convertito in Legge 22 gennaio 2011 numero 214 di approvare le aliquote, le detrazioni e le disposizioni ai fini dell'Imposta Municipale propria per il territorio del Comune di Bari a partire dal primo gennaio 2017, come previsto dalla proposta stessa come già deliberato in tal senso da questa Assise cittadina.

Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei. È aperta la discussione, chi si iscrive a parlare? Consigliere Carrieri prego.

CONSIGLIERE CARRIERI: Grazie Presidente. L'ho detto prima, e sarò abbastanza rapido pertanto, quando abbiamo discusso della TARI, che l'IMU che versano i cittadini baresi ogni anno, che verseranno anche quest'anno, ammonta a circa 90 milioni di euro, è la prima entrata propria del Comune di Bari, supera addirittura la TARI, è la prima tassa per l'ammontare che incassa il Comune di Bari. Anche qui le aliquote che stasera, non so quanti Consiglieri approveranno, sono ai massimi di legge, abbiamo infatti un'aliquota dello 0,6 per cento del valore catastale per quei 110 sfortunati, a cui va tutta la mia solidarietà, che posseggono un'abitazione a Bari di categoria A1, A8 e A9, sono i cosiddetti immobili di lusso, che poi di lusso bisogna vedere se è vero oppure se è soltanto un'indicazione catastale che li indica come immobili di lusso, comunque sono 110 questi sfortunati che pagheranno lo 0,6 per cento del loro valore o catastale. Invece sono molti di più, sono circa 130 - 140 mila, le cifre ballano su questo, tutti coloro invece che a Bari pagheranno l'IMU sulle seconde case, sugli edifici, sugli opifici, sugli immobili destinati ad attività produttiva, ad uffici, negozi e quant'altro, sono circa 140 mila e costoro pagheranno l'1,06 per cento del valore catastale. È come se in vent'anni il Comune di Bari sottraesse a questi 130 mila cittadini il 20 per cento della loro proprietà, perché ogni anno costoro pagano l'1 per cento del valore catastale di IMU, praticamente ogni anno noi gli portiamo via, il Comune di Bari gli porta via un pezzo di bagno piuttosto che un pezzo di cucina, nella quasi indifferenza generale. Se non fosse che poi, Assessore mi rivolgo a lei perché è appena arrivato, speriamo che abbia un po' di sensibilità al riguardo, se non fosse che poi ci ricordiamo di questo sacrificio verso Natale di solito, perché poi a Natale cominciano a titolare i giornali. Io qui ho tutta una rassegna stampa di quello che accadde a Natale, Natale amaro per le seconde case dei baresi, IMU e TASI sono le più care d'Italia. Anche qui abbiamo questo spettacolare primato, Bari con una media di 851 euro a famiglia è la città d'Italia nella *top-ten* delle più care. Anche in questo caso qua, come è stato fatto prima, ciascuno avrà i suoi dati, però io di solito riporto sempre classifiche e dati ufficiali, che poi possono essere controvertibili, siamo sfortunati, ogni volta pare che diamo classifiche e dati che secondo voi non sono veri, purtroppo i dati sono veri, perché noi abbiamo - come ho detto - le aliquote dell'IMU ai massimi di legge, e se c'è l'aliquota dell'IMU è all'1,06 per cento è difficile che non puoi stare nella *top-ten* italiana, molti altri comuni non hanno questa aliquota così spropositata.

Per me questo è inaccettabile, perché ripeto, io non capisco questa che è una vera e propria patrimoniale, perché questa è una patrimoniale, sul patrimonio che hai io ti levo ogni anno l'1 per cento, per cui quando sentiamo dire in televisione bisogna introdurre la patrimoniale, noi sentiamo parlare persone che nonostante rivestono ruoli apicali nella società, perché queste pratiche le sentiamo dire da sindacalisti, anche politici di estrema sinistra che dicono dobbiamo mettere la patrimoniale, non sanno neanche di quello che stanno parlando, perché forse in vita loro non hanno mai pagato l'IMU, perché se pagassero l'IMU saprebbero che la patrimoniale in Italia già esiste, perché ripeto, i cittadini a Bari, 130 mila cittadini, pagano l'1 per cento sul valore dei loro immobili. Questo si chiama al paese mio patrimoniale, poi se volete allungiamo il frodo con tutte le altre patrimoniali, per esempio quando hai un deposito bancario o

piuttosto hai degli investimenti bancari, c'è anche là l'imposta di bollo e ti levano ogni anno una percentuale su quello che c'è depositato. Quest'altra è un'altra patrimoniale, lo dico soltanto per chi ci ascolta o per chi, anche forse da quei banchi, pensa che in Italia bisogna introdurre una patrimoniale, le patrimoniali le abbiamo in continuazione. Anche ha TARI, di cui abbiamo discusso prima, è una patrimoniale perché fonda il suo principio ad esempio sulla metratura del tuo immobile, se tu hai un immobile piccolo paghi di meno, se ce l'hai più grande paghi di più, questa si chiama patrimoniale perché non c'entra niente la produzione dei rifiuti. Siamo come al solito in tutte le classifiche ai primi posti per imposta TARI e per imposta IMU, questo evidentemente l'Assessore... non lo so, dovremmo in qualche modo invertire queste classifiche. Io non riesco a capire, perché ho la sfortuna di vivere nella città che è sempre nella *top-ten* della tassazione? Io ho chiesto delucidazioni al Sindaco ma non ho avuto risposte, i baresi che hanno fatto di male per pagare sempre più tasse e per avere servizi scadenti? Poi ripeto...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CARRIERI: Sì, hai ragione Filippo, forse hai ragione tu e lo devo dire a microfono, hanno fatto di male forse che hanno votato male in questi dodici anni, perché in questi dodici anni la tassazione locale in questa città è schizzata, vi hanno chiesto più tasse per avere o gli stessi o servizi inferiori. Io penso che un cittadino, io parlo per me però spero che sia una cosa condivisibile, un cittadino può anche pagare molte tasse, può anche vedere sottratto gran parte del suo reddito, però a fronte di servizi eccezionali, cioè io so che sto pagando questa IMU perché il Comune poi mi darà le strade che sono ben riparate, l'illuminazione pubblica che è efficiente, la raccolta dei rifiuti che è ineccepibile, insomma una serie di servizi, altrimenti io non capisco per quale motivo sto pagando questa imposta se non ricevo servizi a fronte di un'imposta così alta, perché la sto pagando? Io non posso in nessun modo condividere Assessore questa nonchalance, perché voi da un certo punto di vista fate anche bene, cercate di far passare quasi come una cosa naturale che noi stasera dobbiamo approvare in dieci minuti una delibera che prevede l'IMU ai massimi di legge, allo 0,6 per quei 110 sfortunati o all'1,06 per quei 130 mila sfortunati che hanno una seconda casa a Bari piuttosto che un immobile che danno in locazione a qualcuno che ha uno studio, come io sto in uno studio in fitto piuttosto che qualcuno che ha in affitto un negozio a Bari.

Io non ritengo che questa sia una cosa che debba essere lasciata passare nel silenzio senza stigmatizzarla e sottolinearla, perché ribadisco, questo fa - Assessore - e lei dovrebbe saperlo, grande male all'economia barese, perché quando noi stiamo drenando, ho detto prima, 200 milioni di euro all'economia cittadina, se noi leviamo questi soldi ai cittadini e li mettiamo nella cassa del Comune, come ipotizziamo di poter sviluppare l'economia cittadina? Come ipotizziamo che possano spendere per comprare un paio di scarpe, per andare al ristorante, per comprare un mazzo di cicorie di più? Come ipotizziamo se stiamo levando 200 milioni di euro per portarli nelle casse comunali? Qualcuno potrebbe dire ma poi quei soldi noi li redistribuiamo, ma li redistribuiamo molto male, perché ripeto, ho detto che ci sono persone in questo Comune che ricevono quei soldi e poi hanno degli stipendi pazzeschi, superiori a Putin, quindi stiamo facendo una redistribuzione al contrario, cioè l'Amministrazione di centrosinistra prende i soldi dai cittadini per far arricchire tutta una serie di soggetti che cooperano con l'Amministrazione comunale. Mi sembra - ripeto - una politica anche di redistribuzione del reddito, che dovrebbe appartenervi, che in qualche modo non quadra.

Signor Presidente, che saluto, le chiedo di usufruire di quei pochi minuti in più per il secondo intervento, è sempre un piacere confrontarsi con lei. Assessore io spero che lei in qualche modo possa far capire alla Giunta che tutto questo non è indifferente per la città. Il fatto di mettere delle aliquote così alte non è indifferente per la città, provoca poi delle ripercussioni economiche in città che noi non ci possiamo permettere, l'anno scorso caro Marco, l'ho già detto l'anno scorso e lo ripeto anche quest'anno, Bari infatti per questa politica fiscale era la città che aveva il tasso di deflazione tra i più alti d'Italia, cioè significa che i prezzi dei beni invece di aumentare diminuivano, e i prezzi diminuiscono quando gli imprenditori non riescono a vendere le loro merci e sono costretti ad abbassare i prezzi. Si chiama deflazione, che è una cosa gravissima per l'economia.

Aggiungo che come veniva ricordato prima dal Consigliere Neviera, a tutto questo c'è all'orizzonte qualcosa che in qualche modo il Sindaco... ancora una volta non c'è purtroppo, almeno qualcuno glielo riferisse, pare che il Governo abbia inviato a Bruxelles, in accompagnamento al Documento Economico Finanziario il piano

del 2018 con il quale pensa di ristabilire il pareggio di bilancio dei conti pubblici, che prevede una rivalutazione, non esponenziale, una rivalutazione esplosiva delle rendite catastali. Questo che significa? È qui, questo è Repubblica di oggi, catasto alla riforma quadro, colpisce case di lusso e seconde abitazioni, questo significherà che l'anno prossimo chi è lo sfortunato di quando questo Paese, chi ha una seconda casa o chi ha un immobile che poi destina a reddito, perché lo fitta, è uno sfortunato, è uno che secondo voi deve essere massacrato e colpito. Significa che questo poveretto oltre a pagare a Bari, ripeto, l'IMU all'1,06 per cento se quest'anno il valore catastale è 100, quindi pagherà l'1,06 per cento su 100 l'anno prossimo per quello che vi state accingendo a fare voi, perché voi governate anche questo Paese da sette - otto anni, questo è la repubblica di oggi, quella persona pagherà l'1,06 per cento non su 100, ma su 120, 130, quella che sarà la rivalutazione catastale del bene che vedremo l'anno prossimo. Diciamo quindi danni su danni su danni, tasse su tasse su tasse a fronte di che cosa? Del nulla.

Ribadisco e concludo, spero Assessore che lei in qualche modo possa diffondere questo seme, l'unico seme che voglio fare diffondere è il seme dell'abbassamento della pressione fiscale, perché ripeto, questa città ormai non ne può più, ha già papato, ha già dato in tutti questi anni, e non è giusto che continui a pagare, invece è giusto che noi facciamo una seria politica di riduzione della spesa, che possiamo fare, perché quando vedremo poi il bilancio abbiamo delle spese pazzesche in questo Comune, e non è il caso di parlarne oggi. Ripeto, annunciando già da ora il mio voto totalmente contrario a questa proposta di delibera, spero che l'anno prossimo si possa avere, almeno l'anno prossimo, un piccolo segnale di respiro per i cittadini baresi. Quest'anno ancora una volta non lo avete dato, abbiamo una pressione fiscale insostenibile, questo deprime l'economia e secondo me non è un buon modo di amministrare la città, noi dovremmo assolutamente svoltare.

PRESIDENTE: Grazie. Consigliera Melini prego.

CONSIGLIERA MELINI: Grazie Presidente. Poteva fare diversamente questa Amministrazione? Poteva abbassare la tassa dell'IMU?

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERA MELINI: Sì, assolutamente sì. Poteva decidere di gestire diversamente i suoi capitoli di spesa e decidere diversamente di tassare il fruitore finale, fruitole tra virgolette. L'ho detto prima, lo voglio ripetere, quando ho accolto con piacere una classe della scuola elementare, un po' come la bambina che ha scritto al Sindaco, mi ha fatto piacere ricordare a quei bambini, ma anche spiegare a quei bambini che tutto questo esiste perché i genitori con fatica mettono da parte i propri risparmi, quello che servirebbe anche per creare nuova economia, per piagare le tasse di questo Comune. Questo servirebbe se a fronte di questa tassazione che abbiamo visto essere una tassazione ingiusta e iniqua, non lo diciamo noi, lo dicono i cittadini, non lo diciamo solo noi da cittadini, non lo dico perché sono opposizione. Io oggi anche per il gusto, perché me lo posso concedere il gusto di dire quello che penso non perché sono del Gruppo Misto ma perché sono una persona che vuole morire con la schiena dritta, avrei voluto dire veramente bravo Sindaco, hai ridotto la tassazione, bravo Sindaco il porta a porta lo hai introdotto quando hai un servizio efficiente, e invece sono qui non a fare la parte dell'opposizione, a fare la parte che mi dice la mia coscienza, cioè di ricordare a questo Consiglio, fatto di donne e di uomini che votano, che esprimono un parere e che vincolano il futuro dei cittadini baresi, perché noi vincoliamo il futuro dei cittadini baresi.

Io oggi non invidio l'Assessore al bilancio, il nuovo Assessore al bilancio che da un lato apprezzo che ha ben chiaro che bisogna far sì che tutti debbano...

PRESIDENTE: Per favore.

CONSIGLIERA MELINI: È una guerra impari. Io ho capito dopo due anni e mezzo, è vero che vanno via le scorie dopo due anni e mezzo, però ho capito dopo due anni e mezzo che c'è qualcuno che ti ascolta per rispetto, qualcuno che ti ascolta per curiosità e che ci sono i cittadini, quelli che non conosco, che per la stessa curiosità ti ascoltano per vedere ma questi che fanno, ma di che parlano, ma mangiano, sbadigliano, urlano, ma lo fanno con i soldi nostri? Sì. Escono, fanno su e giù, sto parlando anche di me perché io non ho

difficoltà a pensare di poter migliorare, il problema è chi pensa di essere perfetto qua dentro, è chi pensa di venire qui perché glielo ha detto il dottore che deve stare a fare la presenza, perché poi domani per il tuo marciapiede te lo aggiusto il marciapiede, mica sei la Melini, alla Melini devo fare il torto.

(Interventi fuori microfono)

CONSIGLIERA MELINI: Non vi cito, vi saluto. Io qui non voglio essere nei panni del nuovo Assessore, perché ho la responsabilità politica, da tecnico, vedremo dopo quanto i tecnici si sono divertiti a fare i politici, ad alternare la maschera del politico e del tecnico, il tecnico fa un po' più figo, non avrei mai usato questo termine però è giusto, lo capiscono, perché pare che il tecnico possa dire quello che vuole, e il politico è sempre quello che sbaglia. Poi vedremo come con i futuri provvedimenti c'è chi quando più fa comodo utilizza la doppia veste, però qui c'è un Assessore appena arrivato che si fa votare dalla maggioranza compiacente un IMU uguale all'anno scorso, un IMU al massimo dove per esempio le agevolazioni ai teatri, lei che vuole fare la lotta all'evasione, le stavo dicendo prima che giustamente vuole fare la lotta all'evasione per recuperare forse sulla TARI 20 milioni di euro, non saranno 20 ma forse anche uno, se fossero tre recupereremmo il porta a porta. Lei però oggi sta prendendo atto che per esempio le agevolazioni a teatri e cinema, la cultura, la cultura dei privati, mica dico che non è giusto agevolarli? Perché noi abbiamo il Kursaal chiuso, l'auditorium chiuso, il Petruzzelli che fa le visite gratuite ai bambini o a 5 euro e quindi si dice che è pieno, che si fa cultura ma la cultura è un'altra cosa, e non è appaltare i lavori del Margherita e dell'ex mercato del pesce, non è quella. La cultura non sono i soldi, la cultura sono le menti, ma anche qui non ci arriviamo.

Io pagherò, offrirò alla fine di questo mandato con gran fatica, perché non mi sono arricchita dalla politica, un bel viaggio alla Giunta per guardare cosa fanno gli altri Paesi d'Europa e copiare, una cosa facile, difficile qua dentro, molto difficile. Qual è il merito? Si poteva non parlare oggi dell'IMU? Perché non dobbiamo dire che sono solo tre i teatri, cinema che hanno avuto l'agevolazione l'anno scorso? Perché non possiamo dire che stiamo continuando ad offrire un servizio pari a zero, io penso al trasporto dei bambini, penso al DIUR, penso ad una serie di cose strette dove chi soffre in questa città non riceve il servizio, eppure la tassazione non si muove, però poi vedremo cosa finanziamo, vedremo i soldi dove vanno, lo avranno capito anche i baresi dove vanno i soldi, lo avranno capito anche loro qual è il fallimento, non di questa Amministrazione, anche Decaro, eredita dieci anni di Michele Emiliano, è in totale continuità. Una città sporca non è sporca da due anni, è sporca dalla sommatoria degli ultimi anni. La riduzione del servizio di trasporto per gli alunni nelle periferie, per carità votata in quest'Aula a dicembre scorso, però con le mense va meglio, è un bilanciamento di interessi, sono soldi che non vanno né ai genitori né ai bambini né a chi paga le tasse realmente nella moltitudine, non c'è una ripartizione equa a pioggia dei servizi.

Come si fa a votare a favore questa tassazione? Come si fa? Come fate a far finta di nulla, ad aspettare che il tempo passi e a sperare che anche la giornata volga al termine, così approviamo anche questa tassa, poi usciamo da qui, incontriamo i nostri amici, tutto a posto? Che ti serve? Non ti funziona la luce? Chiamo io, lo scivolo non va bene? Non ti preoccupare lo risolvo io, e voi 320 mila persone conoscete? Agevolate 320 mila persone con il vostro ruolo politico di eletti direttamente dal popolo? Noi con mille voti, mille e cinque, mille e cento, quattrocento, siamo qui a occupare indecorosamente il posto e a garantire alla gente un servizio equo, è equa questa tassazione? Il Comune poteva ridurla? Assessore in coscienza il Comune poteva fare una scelta diversa e in maniera scientifica, tecnica, come è lei, poteva trovare un'altra soluzione e ridurre questa tassa a fronte di una distribuzione diversa dei soldi del bilancio, del portafoglio del Comune di Bari? Io spero che lei mi risponda onestamente, perché se ho sbagliato e se siamo blindati per forza così chiederò scusa, ma se potete togliere anche un solo euro io vorrei che un Assessore che non appartiene a questa brutta politica che a volte rappresentiamo noi, possa dire la verità, perché si può sempre migliorare, se non è quest'anno sarà il prossimo, ma abbassiamole le tasse ai baresi.

Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, anche per la pazienza nei confronti del brusio persistente. Vi sono ulteriori iscritti a parlare? Nessuno. Discussione chiusa, Assessore intende replicare? No. Dichiarazioni di voto, Consigliera Melini prego.

CONSIGLIERA MELINI: A me dispiace, io do sempre una chance, ne darò anche due, però l'interrogato non rispose, è un suo dovere. Lo so che la domanda è scomoda ma io la presento ai cittadini insieme a tanti altri, lo so che non sono in maggioranza però mi sta simpatico e le continuerò a fare domande, alla fine dopo sei mesi tutti ci stanchiamo e iniziamo poi a descrivere gli amministratori, quelli nominati, non eletti, per come rispondono, non ai cittadini ma a chi sta sopra di loro.
Il voto è contrario Presidente. Grazie.

PRESIDENTE: Consigliere Mangano prego.

CONSIGLIERE MANGANO: Grazie Presidente. Voto assolutamente contrario ad una proposta di tassazione ai massimi livelli, soprattutto perché poi guardando un po' nello specifico quello che c'è scritto in questa proposta, un po' di *alert* nascono per esempio quando scriviamo e magari l'indirizzo è anche positivo, di agevolare l'aliquota per quelle realtà che hanno immobili per esempio... immobili dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo, quindi teatri, cinema, sale, concerti, sale per spettacoli dal vivo, però io colgo l'occasione per rimarcare e ri-evidenziare se l'Amministrazione è a conoscenza di una serie di situazioni anomale nella città di Bari, per quanto riguarda il pubblico spettacolo, perché pare che ci siano realtà sul territorio che non hanno le licenze opportune. Mi auguro che queste realtà che operano tranquillamente come pubblico spettacolo, adesso non gli andiamo anche a dare una tariffa agevolata non avendo nemmeno tali licenze. Può sembrare una cosa un po' assurda ma è più una provocazione quella che lancio, perché ripeto, è alla luce del giorno, basta girare qualche bacheca di *Facebook* per vedere citati una serie di locali che non possono fare pubblico spettacolo e che invece lavorano come pubblico spettacolo con tanto di serate e non c'è alcun tipo di controllo.

Io ho invitato ad effettuare dei controlli a tappeto, perché ovviamente ci sono le persone che pagano regolarmente le tasse e che devono mantenere degli standard di sicurezza, di controlli di alto livello e ovviamente hanno queste licenze, e ci sono realtà che non si capisce come operano nella totale illegalità e quindi rivolgo l'appello, oltre al comandante del Corpo di Polizia locale, anche all'Assessore al commercio, affinché si facciano più verifiche. È normale che di fronte ad una mancanza di verifiche chi è in regola, che spende più soldi per essere in regola viene sbeffeggiato da chi invece opera senza regole, abbiamo segnalato qui ai municipi, c'è una situazione di... poi si parla di legalità. Partiamo anche da queste situazioni e facciamo le opportune verifiche.

Ribadisco il voto contrario, perché sicuramente si poteva far meglio e abbassare quello che è un peso a livello di tributi per i cittadini della città di Bari, che come ricordava il Consigliere Carrieri non è che siccome vivono qui hanno purtroppo la... non hanno scelte, sono di Bari e devono pagare di più rispetto agli altri. Non esiste, rivedete assolutamente queste situazioni perché ripeto, mi auguro che poi quei cittadini valuteranno eventuali scelte in futuro, anche in base a quello che gli viene offerto.
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie. Prego Consigliere Ranieri.

CONSIGLIERE RANIERI: Grazie Presidente. Pur non potendo incidere sul nuovo Assessore, che nulla credo abbia a che vedere con questa proposta di delibera, se non quella di presentarla, credo che l'Amministrazione sia stata anche quest'anno politicamente carente nelle idee. Abbiamo tantissima gente in difficoltà con il pagamento dell'IMU, gente addirittura che non ha entrate, gente disoccupata ma che per disgrazia si trova proprietario di un bene come seconda casa e che non sa come realmente fare per riuscire a soddisfare quelle che sono le richieste del Comune di Bari. Ovviamente non sarà colpa loro se sono beneficiari di questi beni, ma noi per quanto attiene a tutti quegli immobili sfitti, quei locali fitti che i proprietari non riescono assolutamente a dare in fitto, non abbiamo avuto come indirizzo politico la benché minima voglia di andare a verificare la possibilità di abbassare anche di un mezzo punto l'aliquota, riuscendo magari a vedere la coperta da dove tirarla, anche perché qui siamo di fronte - Assessore - a dati certi. Le entrate, quelle tributarie, quelle dell'IMU sono dati certi, così come se abbiamo dei proventi come quelli dell'AMIU, quindi abbiamo qualcosa di utile che ci ritiene da qualche azienda partecipata, quello è un dato certo.

A fronte di dati certi, quindi di entrate fiscali IMU o di entrate di introiti di guadagni di qualche azienda, potevamo cercare di limare la coperta, cosa che assolutamente non è stata fatta. Il mio auspicio, quantomeno nei suoi confronti, ovviamente nell'intera Giunta non è questo l'auspicio, è che in futuro ci si voglia prodigare a che si valutino tutte le situazioni delle difficoltà in cui versano oggi i proprietari di beni non locati, cercando di capire magari anche con dichiarazioni e con atti, con controlli dovuti, se ci sono le possibilità di andare, come si suol dire, a tirare la coperta in favore di queste persone che non sanno proprio come sbarcare il lunario.

Grazie.

PRESIDENTE: Grazie. Vi sono ancora dichiarazioni di voto? Nessuna. In Aula, si vota. Prego.
Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la votazione. 20 favorevoli, 6 contrari, nessun astenuto. Il Consiglio approva.
Si voti ancora per l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la votazione. 20 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Il Consiglio approva anche l'immediata eseguibilità.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Segreteria Generale

Prot. n. 190954-II-9

Bari, 29-08-2014

p.c. Al Dirigente della Ripartizione tributi
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
LORO SEDI

Oggetto: Riscontro al quesito prot. n. 189749 del 27.08.2014.

Con riferimento al quesito di cui alla nota richiamata in oggetto, già con la mia circolare n. 181232 del 7.08.2014 avente per oggetto "Coinvolgimento dei Municipi nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione" è stata data risoluzione al quesito evidenziando sebbene in maniera generica, la tipicità delle proposte di deliberazione sulle quali è necessario acquisire, in via istruttoria, il parere obbligatorio dei Municipi, con riferimento alle delibere che costituiscono allegati al bilancio di previsione.

Da una lettura sistemica delle disposizioni del Regolamento istitutivo dei Municipi in uno con l'art. 55, emerge chiara la tassatività delle "materie" le cui proposte di deliberazione, predisposte dalle Ripartizioni centrali, richiedono il parere dei Municipi.

Con riferimento al complesso dei provvedimenti che rappresentano ex lege allegati alla proposta di approvazione del bilancio di previsione, la lettera d) dell'art.55 reg. mun., oltre al progetto di bilancio di previsione approvato dalla giunta comunale, richiede che il parere dei Municipi sia espresso:

- sulla relazione previsionale e programmatica,
- sul bilancio pluriennale
- sul piano triennale delle opere pubbliche

Dalla predetta lettura sistemica del regolamento, i Municipi concorrono infatti, ai sensi dell'art. 3 del regolamento, alla definizione delle politiche di governo dell'ente mediante la RPP, alla programmazione gestionale mediante il PEG ed a quella legata all'innovazione organizzativa mediante il PDO.

Inoltre, oltre ai documenti strettamente contabili ed alla relazione previsionale e programmatica con la quale si definiscono le politiche di governo dell'ente attraverso l'individuazione dei programmi, la necessità che i Municipi siano chiamati ad esprimere il parere sul piano triennale delle opere pubbliche rinviene dalla circostanza che l'art. 62 prevede una specifica attività di programmazione



COMUNE DI BARI

Ripartizione Segreteria Generale


delle opere pubbliche da realizzarsi sui territori dei Municipi prevedendo, nella definizione delle opere e delle relative priorità, finanche il coinvolgimento dei cittadini.

Non sussistendo alcun obbligo giuridico da parte dell'Assessorato ai LL.PP. di recepimento delle richieste avanzate dai Municipi, l'espressione del parere è il momento con il quale si esprime la condivisione o meno dei Municipi alla proposta unitaria predisposta dall'assessorato che rappresenta la sintesi delle complesse esigenze dell'ente nella sua unitarietà.

Da quanto qui rappresentato, si evince pertanto la volontà di selezionare di fatto, per la sottoposizione al parere dei Municipi, tra gli allegati al bilancio di previsione di cui agli artt. 170, 171 e 172 del TUEL **solo alcuni di quelli previsti negli articoli citati, in quanto ritenuti strategici** ai fini del coinvolgimento dei Municipi nella vita dell'ente.

Questo comporta che le delibere di determinazione delle tariffe di aliquote di imposta e di maggiori detrazioni di tributi comunali benché allegate al bilancio di previsione non sono dunque provvedimenti sui quali dovrà essere acquisito il parere dei Municipi.

Il Segretario generale
M. D'Amelio



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Pasquale Di Rella

IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 12/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 12/04/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 12/04/2017 al 26/04/2017.

L'incaricato

Bari, 27/04/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>